

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4146

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGGI

Presentata il 2 maggio 1983

Norme per intensificare la collaborazione tra le famiglie e la scuola e per la verifica del rendimento scolastico degli studenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche ed in particolare la scuola è stata infestata dalle utopie, follie e scientifiche aggressioni distruttive sessantottesche.

Troppe delle norme sulla scuola approvate dopo il 1968, hanno contenuto — e contengono ancora — disposizioni che, al di sopra di ogni buona intenzione, hanno abbassato la qualità della scuola, con danno insieme per i singoli studenti, per le loro famiglie, per la Nazione intera.

Si tratta di riportare nella scuola serietà, condizioni di efficienza, condizioni

di stimolo e non di rilassatezza per gli studenti, favorendo anche il massimo di diretta partecipazione delle singole famiglie.

A questo tendono le norme dei quattro articoli della legge, di estrema semplicità e chiarezza.

È quanto mai utile aprire un dibattito su questi temi. È doveroso riparare a tante cause di crisi. È facile provvedere a queste correzioni.

Questi gli obiettivi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di permettere una più continua ed effettiva collaborazione tra le famiglie e la scuola, si stabilisce che la di-

ligenza ed il profitto degli alunni di qualsiasi tipo e grado scolastico, debbono essere verificati, con prove scritte ed orali, almeno due volte in ciascun mese. L'esito della verifica, espresso con un voto ed un sintetico giudizio da comunicare immediatamente allo studente, deve essere trascritto sul diario scolastico, da controfirmare da parte dei genitori o da chi ne fa le veci.

ART. 2.

Per restituire serietà alla scuola, efficacia agli studi, aiuto e stimolo agli studenti, si stabilisce anche che:

1) l'anno scolastico è ordinato in trimestri; dall'inizio delle lezioni alla vigilia di Natale; dai primi di gennaio alla fine di marzo; dai primi di aprile alla fine delle lezioni;

2) in ciascun anno lo studente può essere impegnato a sostenere nella sessione autunnale una prova di controllo, per non più di tre materie, ai fini dell'ammissione all'anno successivo o del conseguimento del titolo di studio.

Gli insegnanti delle varie materie sono tenuti ad aiutare gli alunni negli ultimi dieci giorni precedenti gli esami, per almeno due ore al giorno.

ART. 3.

Per quanto riguarda l'accesso all'Università si stabilisce quanto segue:

1) dal liceo classico e dal liceo scientifico si può accedere a tutte le facoltà;

2) dagli altri corsi di scuola media superiore l'accesso è libero per gli studenti che nelle votazioni finali degli ultimi tre anni della scuola media superiore abbiano conseguito complessivamente la media di sette decimi;

3) per gli altri studenti è possibile accedere all'Università soltanto secondo il

principio della congruità (stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione) e con il superamento di una prova scritta di cultura generale e di prove scritte sulle materie della congruità, da sostenere presso la facoltà di desiderato accesso.

ART. 4.

A cura dell'Università, saranno organizzati corsi biennali di specializzazione per la migliore formazione professionale dei diplomati delle scuole medie superiori.

Il superamento con una media complessiva di almeno ventiquattro trentesimi di uno di questi corsi, consente l'accesso diretto alle facoltà, secondo il principio di congruità.